PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA

Art. 16

Prestiti e mutui per lo sviluppo zootecnico

Per la concessione del concorso dello Stato sui prestiti e mutui che gli Istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario a norma della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, potranno concedere ad aziende agricole singole od associate per l'attuazione di organiche iniziative di miglioramento e di sviluppo zootecnico, comprensive anche dei lavori di riconversione colturale normalmente ad esse connesse o collegate, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

a) di lire 750 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del sussidio statale sui prestiti destinati all'acquisto di bestiame, di mezzi tecnici ed attrezzature avicole e zootecniche, nonche' alla esecuzione di lavori di riconversione colturale, ivi comprese le anticipazioni per la lavorazione e sistemazione del terreno, le concimazioni di base, l'acquisto di sementi e piantine;

b) di lire 300 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione del sussidio statale sui prestiti ed i mutui destinati alla esecuzione di opere di miglioramento ed all'acquisto delle relative attrezzature per sviluppare e migliorare il patrimonio zootecnico, ivi compresa la costruzione di impianti per il deposito, la conservazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti zootecnici ed avicoli. Le annualita' relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: per il limite di impegno di cui alla lettera a) in ragione di lire 750 milioni nell'esercizio 1960-61; 1.500 milioni nell'esercizio 1961-62; 2.250 milioni nell'esercizio 1962-63; 3.000 milioni nell'esercizio 1963-64; 3.750 milioni nell'esercizio 1964-65; 3.000 milioni nell'esercizio 1965-66; 2.250 milioni nell'esercizio 1966-67; 1500 milioni nell'esercizio 1967-68 e 750 milioni nell'esercizio 1968/69; per il limite d'impegno di cui alla, lettera b) in ragione di lire 300 milioni nell'esercizio 1960-61; 600 milioni nell'esercizio 1961-62; 900 milioni nell'esercizio 1962-63; 1.200 milioni nell'esercizio 1963-64; 1.500 milioni dal 1964-65 al 1975-76; 1.200 milioni nell'esercizio 1976-77; 900 milioni nell'esercizio 1977-78; 600 milioni nell'esercizio 1978-79 e 300 milioni nell'esercizio 1979-80. Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari per le operazioni di finanziamento previste dal presente articolo, effettuate nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-1965, e' stabilito nella misura del 2 per cento, e, per i territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonche' per

quelli classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura dell'1 per cento. Il concorso dello Stato per dette operazioni, calcolato in conformita' a quanto previsto dall'articolo 34, sara' corrisposto in semestralita' o annualita' anticipate; e sull'importo attribuito a ciascun Istituto od Ente potranno essere disposte anticipazioni nella misura massima prevista dal quarto comma dell'art. 19. Le operazioni di finanziamento di cui alla lettera a) avranno durata non superiore ai 5 anni, quelle della lettera b) non superiore ai 15 anni. Alle provvidenze di cui al presente articolo sono ammesse anche le operazioni di finanziamento compiute, in applicazione della legge 8 agosto 1957, n. 777, posteriormente alla entrata in vigore della presente legge. La concessione dei prestiti e mutui e' subordinata alla dichiarazione di congruita' della spesa e di rispondenza, tecnico-economica degli acquisti e dei lavori allo ordinamento produttivo dell'azienda ed alle sue possibilita' di sviluppo, dai rilasciarsi dall'Ispettorato competente, ai sensi del successivo articolo 35, il quale provvede anche ad attestare l'avvenuta esecuzione degli acquisti e dei lavori medesimi. Per importi di spesa preventivata, superiori ai 30 milioni provvede l'Ispettorato compartimentale della agricoltura, su nulla osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. I prestiti per l'esecuzione di lavori di riconversione colturale previsti al presente articolo sono assistiti, per la loro durata, da privilegio legale e speciale conformemente a quanto disposto per i prestiti di conduzione dagli articoli 8, 9 e seguenti della legge 5 luglio 1928; n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni.

Versione in vigore dal 25 giugno 1961, non più in vigore dal 17 marzo 1963 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura
Estremi	Legge 2 giugno 1961, n. 454
Titolo	II — Provvedimenti per l'incremento della produttività in agricoltura
Capo	II — Provvedimenti per lo sviluppo e l'ammodernamento delle aziende
Sezione	II — Contributi e mutui per il miglioramento delle produzioni, per la zootecnia e la meccanizzazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/piano-quinquennale-per-lo-sviluppo-dell-agricoltura/art-16-prestiti-e-mutui-per-lo-sviluppo-zootecnico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it